

**CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL'IMPRESA COMUNE «SALUTE GLOBALE EDCTP3» DECISIONE
GB/18/2023**

**che stabilisce le norme interne relative alle limitazioni di determinati diritti degli interessati in
relazione al trattamento dei dati personali nell'ambito del funzionamento dell'impresa comune
«Salute globale EDCTP3» [2023/2189]**

IL CONSIGLIO DI DIREZIONE DELL'IMPRESA COMUNE «SALUTE GLOBALE EDCTP3»,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE («regolamento (UE) 2018/1725») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 25,

visto il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 ⁽²⁾ («atto unico di base»),

visti gli orientamenti del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) sull'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 e le norme interne del 24 giugno 2020 ⁽³⁾,

dopo aver consultato il GEPD il 12 giugno 2023, conformemente all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725,

viste le raccomandazioni del GEPD del 19 giugno 2023,

informato il personale dell'impresa comune «Global Health EDCTP3»,

considerando quanto segue:

- 1) Solo gli atti giuridici adottati sulla base dei trattati possono prevedere limitazioni dei diritti degli interessati. Qualora tali limitazioni non possano fondarsi su atti giuridici adottati sulla base dei trattati, il regolamento (UE) 2018/1725 stabilisce che, in questioni relative alle operazioni dell'impresa comune «Global Health EDCTP3», le limitazioni possono essere previste da norme interne, previa valutazione della necessità e della proporzionalità di tali limitazioni.
- 2) In conformità dell'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, le limitazioni nell'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36 del medesimo regolamento, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondono ai diritti e agli obblighi previsti dagli articoli da 14 a 20, dovrebbero basarsi su norme interne adottate dall'impresa comune «Global Health EDCTP3».
- 3) Nel quadro del proprio funzionamento amministrativo, l'impresa comune «Global Health EDCTP3» può condurre indagini amministrative e procedimenti predisciplinari, disciplinari e di sospensione, svolgere attività preliminari riguardanti casi di potenziali irregolarità segnalate all'OLAF, trattare denunce di irregolarità da parte di informatori interni, condurre procedimenti (formali e informali) riguardanti casi di molestie, trattare reclami interni ed esterni e condurre audit interni ed esterni, svolgere indagini a cura del responsabile della protezione dei dati («DPO») in conformità dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1725 e indagini sulla sicurezza (IT) a conduzione interna o con la partecipazione di soggetti esterni (p.es. CERT-UE).
- 4) L'impresa comune «Global Health EDCTP3» può anche svolgere indagini in merito a potenziali violazioni delle norme di sicurezza relative alle informazioni classificate UE («ICUE»), sulla base della decisione che intende adottare sulle proprie norme di sicurezza per la protezione di tali informazioni.

⁽¹⁾ GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39.

⁽²⁾ GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17.

⁽³⁾ Disponibili qui: Guidance on Art. 25 of the Regulation (UE) 2018/1725 | Garante europeo della protezione dei dati (europa.eu)

